

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 62/2008.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° luglio 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1961, con il quale il Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2005 e 2006, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Giovanni Piscitelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza per gli esercizi 2005 e 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2005 e 2006 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giovanni Piscitelli

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2008.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER GLI ESERCIZI 2005 E 2006

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. — Origine e finalità	»	14
2. — Struttura organica ed amministrativa	»	16
I — Struttura organica	»	16
II — L'amministrazione ed il personale	»	16
3. — Attività istituzionali	»	18
I — Assistenza individuale	»	18
II — Interventi a favore dello studio	»	18
III — Attività ricreative	»	19
IV — Attività culturali	»	21
V — L'assicurazione del personale della P.S.	»	21
VI — Il contenzioso	»	22
VII — Consulenze ed incarichi professionali	»	22
4. — I bilanci	»	23
I — Considerazioni generali	»	23
II — Le previsioni finanziarie e di spesa	»	23
III — Il conto finanziario	»	24
IV — Le entrate	»	25
V — Le spese	»	28
VI — Le partite di giro	»	31
VII — I residui	»	32
VIII — Il conto economico	»	34
IX — Il bilancio commerciale	»	35
X — La situazione patrimoniale	»	40
XI — La situazione amministrativa	»	41
5. — Considerazioni conclusive	»	44

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in base alla legge 21 marzo 1958, n° 259, sulla gestione svolta dal Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Interno, negli esercizi 2005 e 2006 e sui fatti di rilievo sino a data recente. In precedenza ha riferito fino a tutto l'esercizio 2004 (in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 400).

1 - Origine e finalità

Il Fondo venne istituito dalla legge 12 novembre 1964, n. 1279, per trasformazione in ente pubblico di un preesistente ente morale istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112 ("Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di Pubblica Sicurezza"), assorbendone il patrimonio e le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano ad esso. Ha sede in Roma, via De Pretis, n. 87, in un immobile di sua proprietà, in parte locato al Ministero dell'Interno, che vi ospita l'Ufficio Programmazione delle attività assistenziali al personale della P. S., dipendente dal Dipartimento della P. S.. E' retto da uno statuto, che ne completa l'ordinamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. E' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 1361 del 20 giugno 1961. In forza dell'art. 2 della legge istitutiva provvede all'assistenza morale e materiale del personale della Polizia di Stato (e dei familiari), attraverso varie forme di interventi, già dettagliatamente descritti nel referto relativo alla gestione 1994-98 (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, XIII° Legislatura, Doc XV, Vol. n. 211), che, in sintesi, consistono nell'erogazione di sussidi per stati di bisogno o di malattia e nell'organizzare servizi ricreativi (spacci-bar, centri sportivi, stabilimenti balneari e soggiorni montani). Lo statuto aggiunge che la detta assistenza è *"a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano altri Enti ed istituzioni assistenziali."* In prosieguo di tempo, tuttavia, il Legislatore ha deputato l'Ente (ed altri similari) ad organizzare anche forme di previdenza complementare. Infatti, l'art. 208 del vigente codice della strada, tra le finalità cui devono essere destinati i proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie al predetto codice della strada, indica anche *"..la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza..."*; e, più decisamente, l'art. 26.21 della legge finanziaria 1999 (L. 23.12.1998, n. 448), nel rinviare l'applicazione del divieto di impiegare il personale della P.S. nei servizi di assistenza, indica, quale termine finale della dilazione, *"la data di trasformazione, in forme di previdenza complementare, dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale"*.

Le entrate dell'Ente sono costituite, principalmente, da:

- a) contributi dello Stato e di altri enti pubblici;

- b) introiti derivanti dagli spacci di consumo;
- c) introiti derivanti dall'attività dei centri ricreativi e balneari;
- d) proventi dalla pubblicazione del periodico "Polizia Moderna";
- e) proventi dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Museo delle autovetture storiche della Polizia;
- f) rendite e proventi patrimoniali.

Alle predette vanno aggiunte eventuali oblazioni con destinazioni specifiche (borse di studio, contributi a gruppi sportivi, etc.) o generiche.

2 – Struttura organica ed amministrativa

I.- Struttura organica

Secondo lo statuto vigente, cui la legge istitutiva demanda la definizione ed il completamento della struttura, sono organi dell'Ente il Consiglio di amministrazione (artt. 10 e 11), il Presidente del Consiglio di amministrazione (art. 12) ed il Collegio dei revisori dei conti (art. 14). Su di essi la Corte ha ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, alle quali si rinvia, per più ampie notizie, rappresentando, in particolare, la necessità di aggiornare lo statuto, dopo che il Ministro dell'Interno (D.M. 17 settembre 1994) aveva escluso dal Consiglio di amministrazione i rappresentanti sindacali in applicazione del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. La raccomandazione, tuttavia, benché riconosciuta fondata, non ha ancora avuto seguito. Il C. di A., tuttavia, il 17 dicembre 2007 ha deliberato di costituire apposita commissione, con l'incarico di studiare la possibile trasformazione del Fondo e di predisporre un'eventuale bozza, sia del nuovo statuto, sia dei conseguenti regolamenti di organizzazione e di funzionamento, tra i quali anche quello di contabilità ispirato ai nuovi principi recati dal D.P.R. n. 97/2003. Nel biennio in esame il C. di A. ha continuato a funzionare nella composizione risultata dallo scorporo della componente sindacale (Capo della Polizia, con funzioni di Presidente; vice Capo della Polizia, che ne è anche il vice presidente; Direttore Centrale per gli Affari Generali; Direttore Centrale del Personale; Direttore Centrale per i servizi di ragioneria; Dirigente preposto ai settori assistenziali della P.S.). Alle sue riunioni assiste il Segretario del Fondo, con esclusivi compiti di verbalizzazione. Ai componenti del C. di A. non vengono corrisposti emolumenti; soltanto ai revisori dei conti (un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché due effettivi ed uno supplente designati dal Ministero dell'Interno) viene corrisposto un compenso annuo lordo, rimasto invariato dal 1997, nella misura € 5.165, per il Presidente, e di € 3.615, per ciascuno dei due membri effettivi, per una spesa complessiva pari ad € 14.000, sia nel 2005 che nel 2006. Il collegio è stato rinnovato il 15 marzo 2005.

II.- L'amministrazione ed il personale

Il Fondo, privo di un proprio organico, viene amministrato dal Dipartimento della P.S., sotto la direzione del capo dell'Ufficio assistenza al personale della P.S., nella veste di delegato del Consiglio di amministrazione (Consigliere delegato), del quale fa